

LETTERA D'INCARICO PER LE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE

Il sottoscritto CATERINA GRECHI

in qualità di rappresentante legale della Ditta T.A.R per l'ETILIA ROMAGNA SEZ DI PARMA
con sede a PARMA

in Via P. LE SANTAFIORA 7

tel. 0521 286095 Fax 0521 208986 PEC TARAR-SEGRPROTOCOLLOANNU@GA-CERT.IT

P.IVA 92157480361 C.F. 92157480361

CODICE UNIVOCO SDI _____ di seguito denominata

"Azienda" conferisce al Dott. PIETRO BIANCHI, C.F. BNCPTR72D14D150F, Specialista in Medicina del Lavoro (di seguito denominato Medico Competente), l'incarico di Medico Competente da espletarsi nei seguenti termini, a far tempo dal 1 / 1 / 2020

1. il Medico Competente (D.L. 81 del 09 Aprile 2008, art. 25):

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del suddetto D.Lgs. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal suddetto decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

AL POSTO DELLA GARANZIA DEFINITIVA ART. 103/D. LGS. 5018/04/2016 m. 50, viene applicata una prestazione aggiuntiva che consiste in esame spirometrico.

Pagina 1 di 5.

Studio Medico Parma 43121 - Via Borillo, 21
Studio Medico Cremona 26100 - Via S. Erasmo, 25
Cell. 340.919.85.60 - Fax 0522.66.31.55

Dott. Pietro Bianchi
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
e-mail: pietrabianchi@tin.it

[Firma]

- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del suddetto decreto legislativo e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all' articolo 35 del suddetto decreto legislativo, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
 - j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
 - k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
2. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. (D.L. 81/08, art. 39, comma 5).
3. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) non idoneità temporanea; d) non idoneità permanente.
4. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. (D.L. 81 del 09 Aprile 2008, art. 39, comma 9).
5. Le visite mediche e le altre attività sanitarie possono essere effettuate in un idoneo locale predisposto dall'azienda od in altra sede (ambulatorio del Medico Competente, ...) da definire.
6. Il datore di lavoro, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge vigenti, si impegna a predisporre la seguente documentazione:
- a) elenco personale dell'unità produttiva e relativa qualifica, codice fiscale, mansione, data di assunzione;
 - b) elenco delle materie prime e delle sostanze utilizzate con relative schede di sicurezza e/o tossicologiche, con l'indicazione di massima delle quantità impiegate annualmente;
 - c) descrizione del processo produttivo e delle macchine e attrezzature utilizzate (D.L. 81/08, art. 18, c. 2);
 - d) informazione tempestiva in caso di mutamenti significativi del ciclo produttivo e dell'ambiente di lavoro;
 - e) comunicazione tempestiva dell'assunzione di un nuovo addetto dell'unità produttiva, al fine della effettuazione della visita medica preventiva (D.L. 81/08, art. 41, comma 2, lettera a);

7. Il datore di lavoro si impegna a concordare i tempi delle visite, dei sopralluoghi, delle riunioni e di quanto altro previsto come obbligatorio, compatibilmente con le reciproche esigenze e si assume la responsabilità dell'eventuale mancato rispetto delle periodicità previste per legge nonché per le eventuali mancate visite di idoneità dei nuovi assunti non segnalati al medico e per le visite periodiche non effettuate dovute al mancato invio del lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro. Gli appuntamenti fissati e non disdettati entro tre giorni dalla data fissata, daranno luogo comunque al pagamento della parcella.

8. Non rientrano nelle funzioni del Medico Competente:

- a) consulenza e/o responsabilità nell'ambito antinfortunistico;
- b) valutazione tecnico - impiantistica su misure di bonifica dell'ambiente di lavoro;
- c) la visita ai minori ed agli apprendisti di nuova assunzione, non esposti a rischi tabellati, da effettuarsi presso l'Azienda U.S.L. territorialmente competente;
- d) il controllo dell'osservanza delle misure di protezione personali e collettive;
- e) ogni altra attività non espressamente prevista al paragrafo 1.

9. Onorario professionale

COMPENSO PER NOMINA MEDICO COMPETENTE ED ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO CARTELLE SANITARIE, VISITE MEDICHE ED ESAMI STRUMENTALI, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE INDIVIDUALE, SOPRALLUOGO AMBIENTI DI LAVORO, PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE PERIODICA ANNUALE, COLLABORAZIONE CON IL DATORE DI LAVORO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, CURA DEI RAPPORTI CON L'ORGANO DI VIGILANZA PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA ED ULTERIORI ADEMPIMENTI COSÌ COME PREVISTO DAL D.Lgs. 81/08:

Euro 1680,00 € per il triennio da voi indicato.

- a) In caso di eventuale pernottamento in esterno ed in accordo con l'Azienda, l'Azienda si impegna al rimborso delle spese sostenute e documentate dal Medico Competente.
- b) L'esecuzione di eventuali test ed esami integrativi (esami ematochimici ed urinari, Rx torace, ecc) saranno oggetto di accordo da parte dell'Azienda con il laboratorio di analisi.
- c) Gli onorari si intendono al lordo della ritenuta d'acconto ed esenti IVA ai sensi della normativa vigente.
- d) Il pagamento verrà effettuato dal Datore di Lavoro entro trenta giorni dalla data di emissione della nota spese da parte del Medico competente.
- e) Le parti convengono che nel caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto oltre il sessantesimo giorno verrà applicato alla somma dovuta un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale.
- f) All'atto della sottoscrizione del presente incarico l'azienda è autorizzata a comunicare il nominativo del Medico Competente all'organo di vigilanza territorialmente competente (vedi modulo allegato pag. 5)

g) Il Medico Competente ed il Legale Rappresentante dell'azienda hanno facoltà di revocare, con preavviso di due mesi, il presente incarico. L'incarico ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato qualora non disdettato secondo le modalità sopra menzionate.

10. Protocollo Sanitario indicativo sulla base delle informazioni trasmesse:

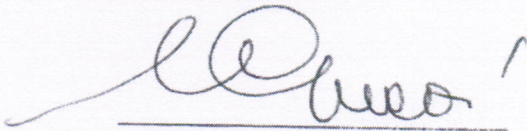
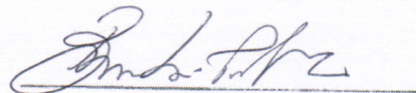
FIGURA PROFESSIONALE	RISCHI IPOTIZZATI	PERIODICITA' VISITA MEDICA ED ESAMI IPOTIZZATI
VIDEOTERMINALISTA (SE USO DEL VDT OLTRE 20 ORE SETTIMANALI)	POSTURE FISSE PROLUNGATE ED INCONGRUE VDT OLTRE VENTI ORE SETTIMANALI INFORTUNISTICO	VISITA MEDICA BIENNALE/QUINQUENNALE CON ESAME CLINICO-FUNZIONALE APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO SCREENING VISIVO BIENNALE/ QUINQUENNALE

Data, 29/10/2019

Per accettazione

Il Datore di Lavoro

Il Medico Competente

Intestazione e/o timbro della



Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Emilia - Romagna
Sezione di Parma
P.le S. Fiora, 7

PARMA " 29/10/2018

OGGETTO: INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E SMI

Il Sottoscritto CATERINA GRECHI in qualità di
Legale Rappresentante della Ditta: TAR per l'EMILIA-ROMAGNA SEZ. DI PARMA
P.IVA 92157480341 C.Fiscale 92157480341 per quanto riguarda
la sede di Parma con la presente a far data dal 01 / 01 / 2020 nomina Medico
Competente Coordinato, incaricato della Sorveglianza Sanitaria, il Dr. Pietro Bianchi (tel. 340.919.85.60;
fax 0522.86.31.55), Specialista in Medicina del Lavoro, iscritto all'Albo dell'Ordine Provinciale Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Cremona (n°2531). A tutela del Segreto Professionale (art. 622 c.p.) si
concorda con il medico che le cartelle sanitarie redatte ai sensi del D.Lgs. 81/08 verranno custodite
presso lo studio medico.

Distinti saluti,

Il Datore di Lavoro

Il Medico Competente